



COMUNE DI PONSO

PROVINCIA DI PADOVA

AREA 2
SEGRET-DEMOGRAFICI-ASSISTENZA-CUL
TURA
DETERMINAZIONE N. 207 DEL 17-10-2019

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale per il periodo 07.02.2019 - 30.09.2019

N. 459 Reg. Pubbl. Si dichiara che l'atto è stato pubblicato nelle forme di legge dal 21-10-2019 al 05-11-2019 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li 21-10-2019

L'incaricato
Rosina Cristina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la presente determinazione, si appone ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile
Impegno n.
Li, 17-10-2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Seren Marta**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la presente determinazione, si appone ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. :

N° 217

N° 220

N° 221

Li 17-10-2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Seren Marta**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto *o in alternativa*
entro 120 gg, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25.06.2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11.08.2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19.08.2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere dal 19.08.2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n.90//2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”*;

Preso atto che:

- l'art. 97, c. 4, lett. c), del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 10, c. 2-quater, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, prevede che il Segretario Comunale *“roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica”*;
- l'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dispone, al quarto comma, che *“...sugli atti di cui all’articolo 17, comma 68, lettera b), della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (ora articolo 97 del TUEL), rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni”*;
- l'art. 10 del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014, n. 114, ha riformulato i criteri di attribuzione al Segretario Comunale e Provinciale dei diritti di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con l'abrogazione espressa dell'art. 41, c. 4 della L. 11.07.1980, n. 312, che riconosceva ai Segretari Comunali e Provinciali che rogavano atti – indicati ai nn. 1,2,3,4 e 5 della citata tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962 - per conto dell'Ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia in misura pari al 75 per cento, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; dall'altra, il Legislatore, con il comma 2 dell'art. 10, *cit.*, ha attribuito integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando, in tal senso, l'art. 30, c. 2, della citata L. 15.11.1973, n. 734. Tuttavia, al principio generale della spettanza all'Ente dei summenzionati proventi, fa eccezione la disposizione del comma 2-bis del citato art. 10, laddove è previsto che: *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è*

attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”;

- il comma 2-ter del medesimo art. 10 della L. 11.08.2014, n. 114, introdotto in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, stabilisce che le norme dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014 *“non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore”* del medesimo decreto legge, e cioè dal 25 giugno 2014;

Vista la recentissima Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 07.04.2016, con la quale il Giudice ha interpretato la recente normativa sui diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, nel senso che detti diritti spettano ai Segretari in servizio negli Enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza relativa ai diritti di rogito, ha definito che il summenzionato D.L. n. 90/2014, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, *cit.*, riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli Enti privi di dirigenza, chiarendo che *“la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti,attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”*;

Ritenuto, in ottemperanza alla normativa sopra citata ed alla recente giurisprudenza costituzionale, di dover provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria, dando atto che questo Comune di Ponso è privo di personale con qualifica dirigenziale e che le spettanze dovute al Segretario Comunale risultano in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Ritenuto di impegnare, in favore del Segretario Comunale – Dr.ssa BONDONI Laura - la quota spettante per legge sui contratti stipulati dall'Amministrazione Comunale dal 07.02.2019 al 30.09.2019, pari ad Euro 4.765,00= sul Cap. 103800 *“Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale “ - di cui al cod. 01.02-1.01.01.02.999 - del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – gestione competenza, oltre ai contributi CPDEL – Cap. 102200 di cui al cod. 01.02-1.01.02.01.001 e IRAP - cap. 102300 di cui al cod. 01.02-1.02.01.01.001;*

Atteso che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”*, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di attribuire e liquidare alla dott.ssa BONDONI Laura, Segretario Comunale del Comune di Ponso, i diritti di rogito di cui all’art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, a favore del Segretario Comunale rogante, la quota spettante dei diritti di segreteria riscossi, per l'importo totale di euro 4.765,00=, a valere sul Cap. 103800 *“Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale” – cod. 01.02-1.01.01.02.999 - del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – gestione competenza, oltre ai contributi CPDEL – Cap. 102200 di cui al cod. 01.02-1.01.02.01.001 e IRAP - cap. 102300 di cui al cod. 01.02-1.02.01.01.001;*
3. di dare atto che le somme predette sono contenute nel limite massimo di 1/5 dello stipendio attribuito per gli anni di competenza al suddetto segretario comunale;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Rag. Luisa Vigato)